

INFORMATIVA AI LAVORATORI

Controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro

Si informano tutti i Lavoratori della Società _____ che a partire dal 15 ottobre 2021 fino a cessazione dell'emergenza da Covid-19, in applicazione delle disposizioni previste del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, sarà obbligatorio essere in possesso di una certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Il lavoratore che al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che venga trovato, durante un controllo, sprovvisto di tale certificazione, sarà considerato, per i giorni di mancato adeguamento alle indicazioni del D.L. n. 127/21, assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Ricordiamo altresì che il decreto legge n. 127/21 prevede per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro sprovvisto di certificazione verde Covid-19 una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Sono esonerati dall'obbligo di presentare la certificazione verde Covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

La Società ha nominato un proprio "Incaricato Controlli Emergenza Covid-19" per la gestione del processo di controllo degli accessi dei lavoratori sui luoghi di lavoro per il contenimento del rischio contagio da Covid-19".

I controlli sono effettuati presso la postazione di controllo ubicata nel front office dell'ingresso dello stabile sito in Via _____, Comune _____, ingresso dal quale tutti i lavoratori della Società sono tenuti ad accedere ai locali di lavoro dopo aver effettuato il check presso la postazione di controllo con le seguenti modalità:

- a) L'incaricato, utilizzando l'APP "VerificaC19", verificherà la validità del QR Code della certificazione verde Covid-19 esibita dal lavoratore.
- b) Per accertare l'identità del lavoratore, l'Incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati.
- c) L'Incaricato (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127) consentirà l'accesso ai luoghi di lavoro al lavoratore che, seppur sprovvisto di certificazione verde Covid-19, sarà in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per Covid-19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute (circolare Ministero della Salute del 04.08.2021, circolare Ministero della Salute 25.09.2021) per gli esonerati dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione sarà valida fino al 30.11.2021, salvo ulteriori disposizioni.
- d) L'incaricato non consentirà l'accesso ai luoghi di lavoro qualora l'APP "VerificaC19" dia esito negativo per la verifica della validità del certificato verde Covid-19 presentato o qualora non dovesse essere esibito il certificato verde Covid-19.
- e) L'Incaricato non consentirà l'accesso al lavoratore che presenti certificazione verde Covid-19 con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- f) L'Incaricato, nell'esecuzione delle attività assegnate, non potrà effettuare:

- Fotografie;
- Copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni verdi Covid-19.

g) L'Incaricato al controllo non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

Luogo e data

Società
